

TI_GERICHTE 52.2003.43 vom 18. Februar 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-02-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2003.43

FR: TI_GERICHTE 52.2003.43 du 18 février 2003

IT: TI_GERICHTE 52.2003.43 del 18 febbraio 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 18.02.2003 52.2003.43 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 18.02.2003 52.2003.43 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 18.02.2003 52.2003.43

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.2003.43 Lugano 18 febbraio 2003 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser segretario; Leopoldo Crivelli statuendo sull'istanza di revisione 8 febbraio 2003 di contro la sentenza 23 gennaio 2003 di questo tribunale; richiamato l'art. 48 PAmM; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che con sentenza 23 gennaio 2003 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto il ricorso inoltrato da _____ contro la risoluzione 26 novembre 2002 del Consiglio di Stato che ha rigettato l'impugnativa inoltrata dallo stesso insorgente avverso la decisione 29 ottobre 2002 con la quale il municipio di _____ ha fissato il moltiplicatore d'imposta per l'anno 2002; che _____, invocato l'art. 35 lettera b PAmM, chiede al Tribunale cantonale amministrativo di ammettere l'istanza di revisione e retrocedere l'incarto al municipio affinché questi si pronunci nel merito dell'istanza e fissi il moltiplicatore d'imposta al 95% dell'imposta cantonale base in applicazione del D.L. 6 dicembre 2000; considerato, in diritto che giusta l'art. 35 PAmM la revisione è data: "a) se l'autorità ha aggiudicato ad una parte più di quanto essa ha domandato o meno di quanto la controparte ha riconosciuto o altra cosa senza che una speciale norma lo consente; b) se essa non ha apprezzato, per inavvertenza, fatti rilevanti che risultano dagli atti o se la decisione contiene disposizioni fra di loro contraddittorie; c) se da un procedimento penale risulta che un crimine o un delitto ha influito sulla decisione a pregiudizio dell'istante; d) se l'istante, dopo la decisione, è venuto a conoscenza di fatti nuovi rilevanti o ha scoperto prove decisive che non aveva potuto fornire, senza sua colpa, nella procedura precedente."; che negli argomenti addotti dall'istante non è ravvisabile alcun motivo di revisione; che, manifestamente, non era possibile procedere alla congiunzione della procedura di cui trattasi con quella relativa al moltiplicatore d'imposta 2001, quest'ultima essendo definitivamente chiusa con decisione cresciuta in giudicato; che il fatto che relativamente alla procedura di fissazione del moltiplicatore d'imposta 2001 sia ancora pendente un ricorso per denegata giustizia è, da questo profilo, irrilevante, il merito essendo comunque stato definito; che, per quanto riguarda la domanda di misure provvisoria, la decisione di merito ha reso superflua l'emanazione di una decisione provvisoria; che per quanto riguarda l'ammontare della tassa di giustizia, ritenuta eccessiva, la stessa è stata

fissata a norma di legge e rientra abbondantemente nei limiti fissati dalla PAmm, che prevede una tassa fino a fr. 5'000.-; che, per il resto, l'istante si limita in sostanza a riproporre i medesimi argomenti già sollevati con gli allegati ricorsuali, contrapponendo alle argomentazioni esposte in sentenza la propria visione dei fatti; che, di conseguenza, l'istanza va respinta in base all'art. 48 PAmm applicato per analogia; che la tassa di giustizia segue la soccombenza; per questi motivi, visti gli art. 3, 35, 48 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. L'istanza è respinta. 2. La tassa di giustizia di fr. 400.- è a carico dell'istante. 3. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.